



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione generale per la Motorizzazione  
Divisione 5  
Via G. Caraci – 00157 Roma

Roma, 26 marzo 2014

Prot. n. 6946

Classifica: 23.18.07

All. 1

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI  
LORO SEDI

AGLI UMC – LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA  
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni  
Direzione Trasporti  
Via Notarbartolo n.9  
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Motorizzazione Civile  
Lungadige S. Nicolò 14  
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO  
Ripartizione Traffico e Trasporti  
Palazzo Provinciale 3 b  
Via Crispi 10  
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA  
Friuli Venezia Giulia  
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci  
Via Giulia 75/1 -  
34126 TRIESTE

Alla REGIONE AUTONOMA  
Valle d'Aosta  
Assessorato, Turismo, Sport,  
Commercio e Trasporti  
Struttura Motorizzazione Civile  
Loc. Grand Chemin 34  
11020 Saint Cristophe (AO)

*E p.c.:*

AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Direzione Centrale per la polizia stradale,ferroviaria delle  
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di  
Stato.  
*Dipartimento pubblica Sicurezza*  
Servizio Polizia Stradale  
ROMA

OGGETTO: patenti di guida comunitarie ritirate ai sensi dell'art. 136 bis -comma 3-del Codice della Strada.

Si trasmette la Circolare prot. 300/A/15577/14/109/12/2 del 03.03.2014, emessa dal Ministero dell'Interno di comune accordo con la scrivente Direzione, al fine di favorire una corretta ed uniforme interpretazione dell'art.136 bis del Codice della Strada “ **Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo**” ed in particolare del comma 3, ultimo periodo, che dispone:

*“Il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.”*

Detta disposizione, in vigore dal 19.01.2013, deve essere così applicata:

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia alla data del 19.01.2013 deve convertire la sua patente entro il 19.01.2015, ossia entro due anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;

- il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19.01.2013 deve convertire la sua patente entro due anni dalla data dell’acquisizione di detta residenza.

Ciò premesso si fa presente che qualora presso codesti Uffici della Motorizzazione fossero state inviate patenti rilasciate da Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ritirate dalle forze dell’ordine, esclusivamente per la mancata osservanza del predetto art. 136 bis, comma 3 -ultimo paragrafo-, le stesse non possono essere trattenute; inoltre non può essere imposta ai titolari la loro conversione che, da quanto sopra evidenziato, non risulta obbligatoria fino al 19.01.2015.

Pertanto le patenti di guida rientranti nella casistica in esame, debbono essere restituite, da codesti Uffici, all’organo che ha provveduto al ritiro (ovvero alla Prefettura che ha fatto da tramite tra detto organo e l’Ufficio della Motorizzazione), per la riconsegna agli interessati. Ciò, ovviamente, ad eccezione del caso in cui il titolare della patente non abbia presentato formale richiesta di conversione per propria scelta.

\*\*\*\*\*

La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)

*F.to Vitelli*